

Protocollo d'intesa in materia di
“sospensione del procedimento con messa alla prova”
Legge n. 67/2014
per i Tribunali Ordinari - UEPE - Avvocatura di Basilicata

VERBALE DI RIUNIONE

In data 11 maggio 2017 ad ore 11:45 presso la Presidenza della Corte di Appello di Potenza sono presenti quali parti firmatarie:

La Corte d'Appello di Potenza, nella persona del Presidente dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la Corte d'Appello di Potenza;

Il Tribunale di Potenza, nella persona del Presidente della Sezione Penale dott. Rosario Baglioni (come da delega agli atti), elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso il Tribunale di Potenza;

Il Tribunale di Matera, nella persona del Presidente della Sezione Penale dott. Gaetano Catalani (come da delega agli atti), elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso il Tribunale di Matera;

Il Tribunale di Lagonegro, nella persona del dott. Vincenzo Saladino, Magistrato della Sezione Penale del Tribunale di Lagonegro (come da delega agli atti), elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso il Tribunale di Lagonegro;

L'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Potenza e l'Ufficio Locale di Matera (di seguito denominato UEPE), nella persona del Direttore dott. Pietro Guastamacchia, elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Potenza;


L'Ordine degli Avvocati di Potenza, nella persona del Presidente Avv. Giampaolo Brienza, elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza;

L'Ordine degli Avvocati di Matera, nella persona del Consigliere Avv. Giuseppe Lamacchia (delegato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera), elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera;

L'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, nella persona del Presidente Avv. Gerardo Cappelli, elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;

sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;



- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria; nonché elenco degli enti/associazioni convenzionati con il Tribunale in tema di L.P.U. fornito dal Tribunale, all'U.E.P.E., ad ogni aggiornamento;
- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato;
- promuovere la giustizia di comunità, tramite la valorizzazione dell'istituto in oggetto con gli altri istituti giuridici già previsti dalla legge in tale area, anche mediante un coordinamento tra Tribunale e U.E.P.E. finalizzato a facilitare l'instaurazione di rapporti di convenzione tra gli stessi, ciascuno per gli aspetti di competenza, e gli Enti territoriali pubblici e privati interessati.

Ciò premesso,

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. L'interessato, personalmente o tramite il suo difensore munito di procura speciale, formula e deposita presso l'U.E.P.E. la richiesta di elaborazione di un programma di messa alla prova.

La richiesta deve contenere:

- a. dati anagrafici dell'assistito (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo posta elettronica);
- b. indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
- c. preferibilmente una elezione di domicilio presso il difensore, se nominato;
- d. documentazione attestante svolgimento attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche afferenti l'abuso di sostanze (tossicodipendenza/alcolodipendenza), si consiglia di fornire idonea documentazione proveniente da servizi specialistici (SERT, C.S.M. ecc.) al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili da parte dell'interessato;
- e. indicazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa (P.O.) o alla proposta di risarcimento ovvero, ove il risarcimento non sia possibile, indicazione specifica delle ragioni che non lo consentono;

- f. dichiarazione di disponibilità dell'interessato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa; sommaria enunciazione del fatto, con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G. e della eventuale data di udienza. Alla richiesta devono essere allegati gli atti più rilevanti del procedimento penale (tra i quali il capo di imputazione e la comunicazione della notizia di reato);
 - g. autocertificazione dell'interessato ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'Autorità procedente);
 - h. dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un Ente convenzionato con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D. Lvo. 274/2000;
 - i. data dell'udienza per la valutazione di ammissibilità dell'istanza, se già fissata;
 - j. dichiarazione di impegno dell'interessato a partecipare personalmente a tutte le udienze che saranno fissate nel procedimento di messa alla prova.
2. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale (in tal caso il difensore deve allegare, anche in fotocopia, la procura speciale).

Essa deve essere inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'U.E.P.E. competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato (per Potenza, indirizzo PEC: uepe.potenza@giustiziacert.it; per Matera, indirizzo PEC: uepe.matera@giustiziacert.it).



La richiesta deve essere presentata utilizzando la modulistica fornita dall'U.E.P.E., che costituisce parte integrante del presente protocollo.

In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema ha valore di ricevuta.

In caso di deposito presso gli uffici dell'U.E.P.E., viene rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta (si vedano i modelli allegati).

In questa fase può essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se già ottenuta. La stessa può essere acquisita dall'interessato durante la fase di indagine socio-familiare che precede l'udienza per la valutazione della richiesta di messa alla prova. Nella dichiarazione prodotta dall'Ente deve essere specificato se sia attiva la convenzione del medesimo con il Tribunale competente per il L.P.U., nell'ambito della messa alla prova e la data di scadenza della convenzione in corso.

3. Entro il termine di cui all'art. 464 bis co. 2 c.p.p., l'interessato o il suo difensore



munito di procura speciale formula al Giudice procedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, depositando copia della richiesta di elaborazione del programma, con attestazione di presentazione all'U.E.P.E.. La richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni di cui al punto 1.

4. Il deposito della richiesta deve avvenire preferibilmente almeno 7 giorni prima dell'udienza di ammissibilità.

Il Giudice, all'esito della prima udienza di valutazione di ammissibilità della richiesta, eventualmente anche differendo la decisione ad altra udienza (vedasi art. 464 quater co. I e II c.p.p.), richiede all'U.E.P.E. di formulare il programma di trattamento, fissando contestualmente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova ad almeno 4 mesi di distanza e disponendo la citazione dell'interessato e della eventuale persona offesa.

Se la richiesta viene presentata in fasi nelle quali non è ancora stata fissata udienza (ad esempio durante le indagini preliminari o in opposizione a decreto penale di condanna) il Giudice, se non ritiene necessaria l'instaurazione del contraddittorio prima della predisposizione del programma, richiede all'U.E.P.E. la sua formulazione, fissando direttamente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova a distanza di almeno 6 mesi.

Con la richiesta di formulazione del programma, il Giudice comunica all'U.E.P.E., al Difensore e alla Procura ogni ulteriore informazione ritenuta rilevante per la sua predisposizione.

5. Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati all'U.E.P.E., al Difensore e alla Procura a cura della cancelleria, nel più breve tempo possibile. Durante il termine necessario per la predisposizione del programma viene disposta la sospensione della prescrizione ex art. 159 co. I n. 3 c.p.
6. L'U.E.P.E., solo dopo aver acquisito comunicazione della data d'udienza, procede con l'assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale che verrà incaricato di redigere la relazione socio-familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato: in mancanza della comunicazione della data di udienza, decorsi 6 mesi, l'UEPE procederà all'archiviazione.
7. L'U.E.P.E. dopo aver concluso la relazione socio-familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato, le invia all'indirizzo PEC dell'Ufficio Dibattimento e del GIP almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata per l'ammissione. Al Difensore e all'interessato viene inviata copia del programma di trattamento.
8. Il programma di trattamento viene predisposto dall'U.E.P.E. sulla base di una valutazione tecnico professionale della situazione in esame, e costruito a partire da una lettura di taglio sociale e trattamentale, correlata alle specifiche ed attuali condizioni personali, sanitarie, familiari e sociali del richiedente; viene elaborato d'intesa con l'imputato e prevede in ogni caso:

- la presa in carico da parte dell'U.E.P.E. con previsioni di contatti stabiliti dall'U.E.P.E. in base al contesto socio-familiare e ai contenuti del

PSA

4

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

programma di trattamento;

- l'obbligo dell'interessato di mantenere il domicilio indicato e di informare preventivamente l'U.E.P.E. di eventuali necessità di trasferimento. Il domicilio dovrà comunque essere scelto in modo da assicurare le esigenze di tutela della parte offesa (art. 464 quater, co. 3, c.p.p.). Eventuali vicende modificative del domicilio devono essere comunicate all'U.E.P.E., il quale le porta a conoscenza del Giudice evidenziandone le eventuali criticità rispetto al programma in atto;
- lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità secondo modalità concordate con l'Ente prescelto, con indicazione dell'Ente stesso e della convenzione stipulata con il Presidente del Tribunale competente;
- nel programma è inoltre proposto un monte ore settimanali di L.P.U., raccordato alle specifiche condizioni personali, familiari e sociali del richiedente; ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare la durata complessiva del L.P.U. proporzionata all'impegno prestato;
- condotte riparatorie, restitutorie, risarcitorie, prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici, individuati previa l'indagine socio-familiare, reputati idonei a favorire il reinserimento sociale dell'interessato e a elidere o attenuare le conseguenze del reato (fra le quali, a titolo esemplificativo, eventualmente: osservanza del programma di cura elaborato dai servizi specialistici - SerT, C.S.M.; frequentazione di specifici percorsi socio-riabilitativi; risarcimento del danno; mediazione con la parte offesa; svolgimento di attività di volontariato; previsione dell'eventuale obbligo di dimora notturno o del divieto di frequentazione di locali pubblici o da gioco, in caso di dipendenze specifiche).

In caso di condotte risarcitorie deve essere proposto l'ammontare della somma da versare, il termine ultimo del versamento e l'eventuale richiesta di rateizzazione.

In caso di dichiarata disponibilità all'erogazione di donazioni a enti di beneficenza o ONLUS deve essere proposto l'importo e l'Ente beneficiario.

Le relative quietanze (in caso di risarcimento/restituzioni) o le ricevute di pagamento devono essere prodotte in copia all'U.E.P.E. e allegate alla relazione finale.

Il giudice, ricevuto il piano di trattamento, può integrarlo e inserire ulteriori prescrizioni, anche all'esito delle informazioni chieste d'ufficio.

9. All'udienza fissata per l'ammissione il Giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa ed esaminato il programma di trattamento elaborato dall'UEPE, se non respinge la richiesta o indica modifiche o integrazioni al programma di trattamento, dispone la sospensione con messa alla prova, indicandone la durata complessiva, stabilendo la durata del lavoro di pubblica utilità, imponendo le prescrizioni ritenute necessarie e fissando un termine entro cui l'interessato deve adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie.

Fissa inoltre un termine a data fissa, non superiore a un mese, entro il quale

ppw

U. - V. A. D. S. A.

S

l'interessato deve presentarsi all'U.E.P.E. per la firma del verbale, dando espresso avviso che l'onere di attivarsi per la sottoscrizione incombe sull'interessato e non sarà sollecitato dall'U.E.P.E..

Con l'ordinanza di ammissione il Giudice dichiara inoltre sospeso il corso della prescrizione.

Tali provvedimenti sono comunicati all'U.E.P.E., il quale:

- I. nel caso di rigetto dell'istanza dispone l'archiviazione del procedimento;
 - II. nel caso di richiesta di integrazione provvede a modificare il programma di trattamento secondo le indicazioni fornite dal Giudice;
 - III. nel caso di ammissione della messa alla prova provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni, trasmettendolo al Giudice per l'allegazione al fascicolo,
10. Con l'ordinanza di ammissione il Giudice fissa l'udienza per la valutazione dell'esito della messa alla prova entro 4 mesi dal termine del programma.
11. Qualora l'interessato non si presenti per la firma del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, l'U.E.P.E. lo comunica entro 15 giorni al Giudice titolare del procedimento, al Difensore e alla Procura anche ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 168 quater c.p.

L'ordinanza è comunicata anche all'U.P.G.S.P. (Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico) della Questura se il programma contenga prescrizioni comportamentali che limitino la libertà personale (es. obbligo di permanenza domiciliare; divieto di frequentazione di pubblici esercizi), nonché all'ente presso cui dovrà svolgersi in L.P.U., con invito a fornire riscontro all'U.E.P.E. sull'effettivo inizio del L.P.U. con segnalazione di istituire registro firme di presenza della messa alla prova.


12. L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale.

13. L'U.E.P.E. informa il Giudice dell'andamento del programma di trattamento:

In caso necessitino modifiche del programma, a seguito di mutate condizioni personali, lavorative o familiari dell'imputato, l'U.E.P.E. aggiorna il giudice competente, allegando documentazione prodotta dal soggetto, esprimendo un parere rispetto all'istanza di modifica delle prescrizioni firmata dall'imputato ai fini di consentire all'A.G. le valutazioni della necessità di modificare o integrare il programma (ex art. 464 quater co. 4 c.p.p.); la data dell'udienza conclusiva sarà aggiornata dall'A.G. a fronte di intervenute momentanee sospensioni del periodo di M.A.P.; in caso di violazioni significative/gravi delle prescrizioni o del programma di trattamento, o gravi comportamenti dell'ammesso, l'U.E.P.E. informa tempestivamente l'A.G. per le valutazioni di competenza ai fini della revoca dell'ordinanza (ex art. 464 octies c.p.p.)

Se necessario, il giudice può disporre che le comunicazioni dell'U.E.P.E., previste dall'art. 141 ter, disp. att. c.p.p., avvengano a cadenza periodica, individuando la

ppw 4





cadenza in relazione alle peculiarità del caso concreto.

La revoca può essere disposta dal Giudice, sentite le parti, previa fissazione di apposita udienza/ anche prima del termine del periodo di sospensione.

Se l'interessato necessita di modificare il monte ore di svolgimento dei L.P.U. formula apposita richiesta all'U.E.P.E. che la inoltra al Giudice corredata di un parere motivato.

Tutte le ordinanze emesse dal Giudice a modifica o revoca della messa alla prova sono comunicate tempestivamente all'U.E.P.E., alla Procura e al Difensore.

L'U.E.P.E., al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della stessa almeno un mese prima dell'udienza fissata, allegando, ove previsto, le quietanze relative all'adempimento delle condotte riparatorie/risarcitorie nonché copia delle registri firme di presenza relative al L.P.U. tenuto dall'ente.

Il Giudice fissa la data di udienza conclusiva tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni di cui al punto 9 e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova.



Il Giudice, qualora ne rilevi l'utilità, può acquisire informazioni dalla Questura - Divisione anticrimine circa eventuali segnalazioni allo S.D.I. incorse durante il periodo di sospensione, avendo cura di specificare il periodo temporale di riferimento.

Il Giudice, se necessario, provvederà all'acquisizione dei certificati ex artt. ex 335 c.p.p. e 60 c.p.p.

14. Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. In ogni caso, l'esito del procedimento viene comunicato anche all'U.E.P.E. competente.

15. Le parti convengono che tutte le comunicazioni che non debbano per espressa previsione normativa, essere notificate o comunicate formalmente ovvero depositate in cancelleria, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- UEPE Potenza: uepe.potenza@giustiziacert.it
- UEPE Matera: uepe.matera@giustiziacert.it
- Tribunale di Potenza:
 - Dibattimento penale: dibattito.tribunale.potenza@giustiziacert.it
 - Ufficio GIP: gipgup.tribunale.potenza@giustiziacert.it
- Tribunale di Matera:
 - Dibattimento penale: dibattito.tribunale.matera@giustiziacert.it
 - Ufficio GIP: gipgup.tribunale.matera@giustiziacert.it



- Tribunale di Lagonero:
 - Dibattimento penale: dibattimento.tribunale.lagonero@giustiziacert.it
 - Ufficio GIP: gippup.tribunale.lagonero@giustiziacert.it
- Difensore (indirizzo indicato al punto 1, lettera b).

16. Le parti, inoltre, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché al fine di permettere agli interessati di valutare l'opportunità di accedere al nuovo rito della messa alla prova, intendono qui fornire delle indicazioni di massima circa la durata della sottoposizione del lavoro di pubblica utilità che costituisce l'aspetto maggiormente afflittivo dell'istituto. Non viene invece indicato il periodo globale di sospensione della messa alla prova poiché il programma ha contenuto complesso e la durata complessiva va determinata anche in relazione agli altri contenuti del programma (quali, ad esempio, la previsione di dilazioni nel risarcimento o la sottoposizione a programmi terapeutici) la cui durata dipende dalle caratteristiche soggettive del sottoposto e dalle caratteristiche del caso concreto che non possono essere preventivamente delineate.

17. Il lavoro di pubblica utilità, non esaurendo il contenuto del programma, ha una durata non necessariamente coincidente con il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova.

18. A tal fine dunque le parti concordano nella suddivisione dei reati per fasce:

Fascia	Pena prevista per il reato contestato	Durata dei LPU
A	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	da 10 giorni a 6 mesi
B	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	da 6 a 12 mesi
C	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	da 12 a 18 mesi

Tali parametri non devono considerarsi vincolanti, in quanto la durata dei lavori di pubblica utilità dipende anche da fattori quali la personalità del soggetto, la gravità del reato, i giorni e le ore settimanali di svolgimento dei lavori stessi.

19. Il Giudice, nell'ammettere l'interessato alla sospensione con messa alla prova, sospende il procedimento per un periodo più ampio rispetto alla durata dei L.P.U., per consentire il recupero di eventuali periodi di assenza dai lavori.

20. I Tribunali pubblicano sul proprio sito periodicamente l'elenco aggiornato degli Enti pubblici e privati convenzionati ai sensi del Decreto Ministero Giustizia 8 Giugno 2015, n. 88 con specificazione della data di aggiornamento, al fine di garantirne la massima divulgazione.


21. Le spese di copertura assicurative INAIL restano a carico dell'Ente presso cui l'interessato svolgerà il periodo di messa alla prova.

RPM


[Handwritten signature]

22. Il seguente Protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura a richiesta di una delle parti firmatarie del protocollo.

Per la Corte d'Appello di Potenza
Il Presidente dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi




Per il Tribunale di Potenza
Il Presidente della Sezione Penale dott. Rosario Baglioni




Per il Tribunale di Matera
Il Presidente della Sezione Penale dott. Gaetano Catalani




Per il Tribunale di Lagonegro
Il Magistrato Sezione Penale dott. Vincenzo Saladino




Per l'UEPE
Il Direttore dott. Pietro Guastamacchia




Per l'Ordine Avvocati di Potenza
Il Presidente avv. Giampaolo Brienza



Per l'Ordine Avvocati di Matera
Il Consigliere avv. Giuseppe Lamacchia



Per l'Ordine Avvocati di Lagonegro
Il Presidente avv. Gerardo Cappelli



Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____, domiciliato in _____
via _____ n. _____ tel. _____, e-mail _____

CHIEDE

- personalmente;
 per il tramite del suo procuratore speciale _____
*l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del
procedimento con messa alla prova", in relazione al procedimento penale n. _____
per il reato di _____ presso il Tribunale/GIP di _____*

A tale fine dichiara:

- 1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari: _____;
- 2) di svolgere la seguente attività lavorativa: _____;
- 3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso: _____
in _____, via _____, tel. _____
e-mail _____ o a concordarlo con codesto ufficio;
- 4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparative per il risarcimento del danno: _____;
- 5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di
mediazione con la persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice.

Data _____

Firma _____

Si attesta che il/la sig./sig.ra _____, sopraindicato ha presentato:

- personalmente; tramite il procuratore speciale: _____
*la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di sospensione del
procedimento con messa alla prova (art. 464 bis C.P.P.) producendo la seguente documentazione:*

La richiesta è stata acquisita il _____, con protocollo n. _____

Luogo e data _____

Il Direttore
